

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PICCOLA FRATERNITÀ DELL'UNIONE"

NATURA, DURATA, SCOPO

Art 1 - Denominazione e natura

1. L'Associazione, denominata "Piccola Fraternità dell'Unione", è associazione privata di fedeli eretta a norma del can. 299 § 2, e riconosciuta dalla Chiesa (can. 299 § 3).

Art. 2 - Durata

1. La durata dell'Associazione è perpetua.

Art. 3 – Sede

1. La sede è in Torino.....

Art. 4 - Scopo

1. Dalla "Piccola Fraternità dell'Unione" viene raccolta l'eredità spirituale, culturale e storica dell'estinto Istituto Secolare Unione Catechisti del SS Crocifisso e di Maria SS Immacolata, secondo l'auspicio del decreto pontificio Prot. N. I.s. 6711/15 del 5 giugno 2018.

2. Scopo della Piccola Fraternità dell'Unione è l'annuncio della Buona Novella in una crescita umana e spirituale degli associati e nella accoglienza delle persone bisognose: in particolare, le persone private della dignità di un lavoro della possibilità di farsi una famiglia, e di quanti non hanno più una casa o sono impossibilitati a condurre una vita ordinaria.

Art.5 - Associati

1. Sono ammessi a far parte della Piccola Fraternità dell'Unione le persone che a vario titolo e grado hanno fatto parte dell'Istituto Secolare Unione Catechisti del SS Crocifisso e di Maria SS Immacolata, che aderiscono alle sue finalità istituzionali e intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Tutti coloro che si sentono in sintonia con le sue finalità istituzionali e intendano collaborare al loro raggiungimento.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato , fermo restando il diritto al recesso.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione alla Fraternità, l'interessato presenta domanda per iscritto al Consiglio di Coordinamento, assicurando che accetta le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni e ad osservare le disposizioni emanate dal Consiglio di Coordinamento e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio di Coordinamento delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed è annotato nel libro degli associati.

4. Contro il rigetto della domanda l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante istanza al Consiglio di

Coordinamento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà, che rappresenterà il minore nei confronti della Fraternità e risponderà per le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare alla vita della Fraternità ed all'Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative della Fraternità, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio di Coordinamento, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio di Coordinamento.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio di Coordinamento.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio di Coordinamento.
- b) mancato pagamento della quota associativa entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può essere escluso dalla Piccola Fraternità per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione gravi danni materiali o morali.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio di Coordinamento, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla deliberazione, che potrà procedere come ex art. 6.4.

ATTIVITÀ E FORMAZIONE

Art. – 9 Servizio

1. Associarsi alla Piccola Fraternità dell'Unione è vivere l'Adorazione a Gesù Crocifisso e Risorto nella propria vita, comunicare con l'esempio ed umiltà la gioia di vivere per servire insieme i poveri e i più bisognosi. Realizzare unitamente alle altre persone di buona volontà una carità concreta in un clima fraterno, dove tutto è dono della fede in Gesù Cristo, è Provvidenza in continua autentica conversione a Cristo.

2. La Piccola Fraternità dell'Unione sviluppa azioni educative nei confronti dei propri associati e delle persone che desiderano approfondire la propria azione di carità nello spirito del Vangelo.

Art. 10 - Formazione

1. L'Associazione ha la responsabilità di formare permanentemente cristiani adulti in umanità, maturi nella fede e pronti a dare frutto nelle opere di carità per la maggiore gloria di Dio.

2. Gli associati devono acquisire una specifica competenza biblica, teologica e missionaria per essere formatori all'interno dell'Associazione stessa a servizio di opere di carità che lo richiedano.

3. Per tutti gli aspetti formativi la Piccola Fraternità dell'Unione fa riferimento alle Istituzioni ecclesiali esistenti, sceglie un proprio consigliere spirituale (can. 324 § 2) e si rivolge ad esperti qualificati che offrano un proprio contributo specifico.

STRUTTURA E MOVIMENTO

Art. 11 – Le Fraternità

1. La erezione della Piccola Fraternità dell'Unione a Torino è possibile modello perché si sviluppino altre Fraternità altrove (per ora Perù e Asmara) con rapporti di “gemellaggio”.

Art. 12 - Movimento

1. La Piccola Fraternità dell'Unione è Associazione che partecipa al Movimento degli Adoratori di Gesù Crocifisso e Risorto, vocato alla specifica contemplazione delle Sante Piaghe Gloriose di Gesù.

ORGANIZZAZIONE

Art. 13 – Organi

1. Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea; b) il Consiglio di Coordinamento; c) il Moderatore; d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dagli Associati e può essere ordinaria e straordinaria e vi possono, partecipare senza diritto di voto, non associati su invito del Consiglio.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo d'esercizio. L'Assemblea ordinaria inoltre: a) nomina il Moderatore e i membri del Collegio dei Revisori;

3. L'Assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento e delibera sulle modifiche statutarie o sullo scioglimento dell'Associazione.

4. Le Assemblee vengono convocate dal Consiglio almeno cinque giorni prima della data fissata per

l'Assemblea. L'avviso deve contenere altresì l'indicazione per la eventuale seconda convocazione.

5. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

6. L'Assemblea ordinaria degli associati è valida se è presente o rappresenta in prima convocazione la maggioranza degli associati e in seconda convocazione un loro terzo. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti.

7. L'Assemblea straordinaria degli associati che delibera sulle modifiche statutarie è valida se sono presenti o rappresentati almeno due terzi degli Associati in prima e seconda convocazione. Le deliberazioni sono valide quando sono approvate dai due terzi (2/3) dei presenti.

8. L'Assemblea straordinaria degli Associati che delibera sullo scioglimento dell'Associazione è valida se sono presenti o rappresentati in prima e seconda convocazione almeno tre quarti (3/4) degli Associati. Le deliberazioni sono valide quando sono approvate da tre quarti (3/4) degli Associati.

Art. 15 - Consiglio di Coordinamento

1. Il Consiglio di Coordinamento è composto dai Responsabili della Fraternità di Carità nel numero di 5, ed è presieduto da un Moderatore. I Responsabili possono essere rieletti.

2. Il Moderatore designa all'interno del Consiglio un Vice Moderatore ed un Segretario.

3. Il Consiglio di Coordinamento, insieme al Moderatore, ha il compito di: a) vigilare sul carisma della Piccola Fraternità dell'Unione, curandone l'unità e la crescita spirituale ed evangelizzante; b) valutare la conformità dei Programmi locali di evangelizzazione con la natura e gli scopi dell'Associazione; c) predisporre, sulla base dei Programmi locali di evangelizzazione, gli Orientamenti triennali che fissano gli eventi e i progetti nazionali; d) stabilire l'ammontare delle quote associative, amministrare le risorse per perseguire le finalità dell'Associazione, concludere e risolvere i contratti con dipendenti e collaboratori.

4. Il Consiglio, insieme al Moderatore, può cooptare sino a due Consiglieri tra gli Associati, delegando loro specifiche funzioni.

5. Nello svolgere le funzioni, il Consiglio di Coordinamento, insieme al Moderatore, si pone al servizio della Fraternità, in ascolto attento delle sollecitazioni che provengono dalla stessa.

Art. 16 – Moderatore

1. Il Moderatore è eletto dall'Assemblea ordinaria degli associati.

2. Il Moderatore ha funzione di rappresentanza dell'Associazione, con facoltà di delegare altra persona a rappresentare e firmare in sua vece.

3. Il Moderatore ha il compito di motivare e sostenere le attività della Fraternità.

Art. 17 – Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo consultivo composto da tre membri, eletti dall'Assemblea ordinaria degli Associati, eletti nella assemblea ordinaria del.....

Art. 18 - Mandati

1. Il Moderatore, Consiglieri e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 19 - Consigliere spirituale

1. L'Associazione è coadiuvata nelle sue finalità da un Consigliere spirituale, proposto dal Consiglio all'Autorità ecclesiastica competente.

2. Il Consigliere spirituale collabora con il Consiglio e il Moderatore per mantenere l'identità dell'Associazione; vigila secondo il mandato conferitogli dall'Autorità ecclesiastica competente, per

favorire e garantire la comunione ecclesiale; assiste il Consiglio e il Moderatore e gli eventuali Consiglieri spirituali locali nella formazione e nell'azione apostolica, promuovendo lo spirito di unità all'interno dell'Associazione, e con altre Associazioni ecclesiali.

SEDI, PATRIMONIO, AMMINISTRAZIONE E SCIoglIMENTO

Art. 20 - Sedi

1. L'Associazione attualmente ha Sede legale in

Art. 21 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'auto-finanziamento degli Associati mediante le quote associative annuali, da eventuali contributi volontari, da donazioni in denaro o di altro genere, da contributi e/o erogazioni da parte dello Stato e/o Enti territoriali o privati, da contributi di Organismi internazionali, da donazioni o lasciti testamentari, da rimborsi derivanti da convenzioni, entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e da ogni altra utile entrata.

Art. 22 - Gestione del patrimonio

1. L'Associazione non ha fini di lucro.
2. L'Associazione finanzia le proprie iniziative e sviluppa l'attività di evangelizzazione; erogando anche eventuali contributi e sovvenzioni ad altri Enti e Istituzioni che perseguono analoghe finalità.
3. La gestione del patrimonio dell'Associazione è effettuata in conformità alle norme del diritto canonico.
4. L'anno associativo e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23 - Scioglimento

1. L'Associazione si intende sciolta per con delibera dell'Assemblea straordinaria per le cause indicate nel can. 326 del Codice di Diritto Canonico.
2. Verificatosi lo scioglimento, l'intero patrimonio dell'Associazione, liquido, mobiliare o immobiliare, sarà devoluto interamente, dedotte le eventuali spese di liquidazione, ad altra Associazione operante in identico o analogo settore, oppure in beneficenza, a discrezione dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

1. Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme e ai principi di Diritto Canonico e relative alle Associazioni privati dei fedeli (can. 321 – 329), al magistero pontificio e agli orientamenti pastorali della CEI, nonché alle norme del vigente Codice Civile.